



Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

FORNITURA DI DISPOSITIVI DIGITALI

Lotto 1	Notebook - CIG: Z0F2F1E58D
Lotto 2	Monitor Smart Tv 75" completo di staffa - CIG ZF52F1E7BC

10.8.6A FESRPON-TR-2020-79
sotto azione 10.8.6A "Digital Learning" – CUP I66J20000430007

- PARTE AMMINISTRATIVA –



INDICE

Premessa	03
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	03
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	03
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	03
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	04
Art. 6 – Durata del contratto.....	04
Art. 7 – Importo del contratto.....	05
Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	05
Art. 9– Avvio dell'esecuzione del contratto	05
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	05
Art. 11 – Varianti contrattuali	05
Art. 12 – Corrispettivo e fatturazione. Modalità di pagamento	06
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto	06
Art. 14 – Condizioni di fornitura e collaudo	07
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	07
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	07
Art. 17 – Subappalto.....	08
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	08
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	08
Art. 20 – Sicurezza	09
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	09
Art. 22 – Garanzia definitiva.....	09
Art. 23 – Obblighi assicurativi.....	09
Art. 24 - Penali	09
Art. 25 – Risoluzione del contratto	09
Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa.....	09
Art. 27 – Recesso	10
Art. 28 – Definizione delle controversie	10
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità	10
Art. 31 – Riservatezza	11
Art. 32 - Tutela della privacy	11
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	11
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione	12
Art. 35 – Norma di chiusura	12



Premessa

A seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, l'istituto al fine di finanziare l'acquisto di strumenti e dispositivi digitali per potenziare la didattica digitale, ha aderito all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), - sottoazione 10.8.6A - modulo "Smart class". Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. AOODGEFID-22963 del 20/07/2020 ha autorizzato il progetto 10.8.6A ESRPON-TR-2020-79 sotto azione 10.8.6A "Digital Learning" - CUP I66J20000430007

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

La presente fornitura in ossequio alla normativa vigente per le forniture sotto soglia di rilievo comunitario ha per oggetto:

- 1.1 La fornitura di apparecchiature e dispositivi per la didattica a distanza, nuove di fabbrica (non di tipo ricondizionato o rinnovato), di marche primarie di fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico. In riferimento a ciò l'aggiudicatario, pena esclusione dalla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità descritti nel capitolato sopra citato e a disposizioni internazionali e a norme vigenti in materia di sicurezza degli utilizzatori.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come appalto di fornitura ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23 1990 e ss.mm. al fine di potenziare l'apprendimento in modalità DAD

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso l'Istituto Tecnico Tecnologico "Buonarroti" con sede a Trento in Via Brigata Acqui n. 15;
L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: la fornitura dei beni richiesti per le quantità e le caratteristiche minime indicate; nonché trasporto, scarico, posizionamento in loco/ al piano concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e della prevenzione e sicurezza; raccolta differenziata, smaltimento imballi e addestramento del personale.
2. La fornitura sarà svolta dall'appaltatore contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti alla fornitura stessa, nessuno escluso.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";



- c) il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
- d) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h) *Decreto Legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1 comma 2, lett. a) modificato e convertito in Legge n. 120 dd 11/09/2020 entrata in vigore con il 15/09/2020;*
- i) *Legge provinciale n. 2/2020 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni” ed in particolare l’art. 3 comma 1;*
- j) *Legge provinciale n. 3/2020 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 –2022”;*
- k) *delibera della Giunta provinciale di data 21 febbraio 2020 prot. n. 220 che ha approvato le linee guida sull’applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 con riferimento alle limitazioni al subappalto*
- l) *Linee Guida ANAC n. 4,*
- m) *deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 dd 13 marzo 2020 avente ad oggetto “Adozione delle linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2*
- n) le norme del codice civile;
- o) la normativa di settore: L. P. n. 5 del 7 agosto 2006;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni- legalmente consentite- che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - a) il presente capitolato speciale d’appalto;
 - b) il capitolato tecnico;
 - c) l’offerta economica dell’appaltatore
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

Art. 6 – Durata del contratto

1. La fornitura comprensiva di trasporto, scarico, posizionamento in loco, raccolta differenziata, smaltimento imballi ha inizio dalla data di affidamento, ovvero dalla data comunicata dalla stazione appaltante nelle more della stipula, e deve



essere completata **entro trenta giorni** dalla data di invio dell'ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile o comunque entro la diversa data di consegna concordata tra le parti.

2. Qualora, per circostanze imprevedute, l'appaltatore non riesca a rispettare il termine di cui al comma 1, potrà motivatamente richiedere proroga con apposita istanza, che dovrà pervenire all'Istituto entro la scadenza dei termini di esecuzione. Il Dirigente dell'Istituzione valuterà le motivazioni addotte e, se le riterrà apprezzabili e meritevoli di accoglimento, concederà con propria nota la proroga all'appaltatore.

3. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il termine, dandone tempestiva comunicazione all'appaltatore nel caso si ravvisassero impossibilità oggettive per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. e comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, servizio di manutenzione, addestramento ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.

Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA.

2. La documentazione accompagnatoria della merce fornita dovrà tassativamente recare evidenza dei Serial Number dei prodotti medesimi.

2. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è determinato in base all'offerta economica presentata in sede di gara, diminuita dall'eventuale miglioramento prezzo accordato in alternativa alla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

3. Il soggetto aggiudicatario assume a proprio carico l'imposta di bollo e di registro e tutti gli altri oneri tributari inerenti e conseguenti all'eventuale contratto, mentre l'iva sul corrispettivo, se dovuta è a carico della stazione appaltante.

4. Aumento e diminuzione dell'importo del contratto – il soggetto aggiudicatario è consapevole ed accetta che la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la consegna, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il soggetto aggiudicatario Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento è individuato nel legale rappresentante dell'Istituzione scolastica.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. A conclusione della fornitura si produrrà apposita collaudo/attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e secondo le normative di riferimento.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Varianti contrattuali

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.



Art. 12 – Corrispettivo e fatturazione. Modalità di pagamento

Il corrispettivo per la fornitura è dovuto e fatturato alla stazione appaltante a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

1. L'appaltatore emetterà fattura in formato esclusivamente elettronico, distinta per ciascun lotto, intestandola a:

I.T.T. "M. BUONARROTI" Via Brigata Acqui, 15- 38122 TRENTO C.F. 01691830226

La fattura dovrà essere completa dei dati relativi a:

- **N. ordinazione**
- **Codice progetto**
- **Codice Unico di Progetto (CUP)**
- **Codice Identificativo Gara (CIG)**
- **prezzo unitario di ogni tipo di prodotto fornito**

e dovrà essere emessa prevedendo sull'eventuale imponibile IVA l'applicazione del meccanismo dello **split payment**.

Il Codice Identificativo dell'I.T.T. "M. BUONARROTI" da utilizzare per la trasmissione delle fatture PA: Codice Univoco Ufficio **UFZG2G**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a conclusione dell'attività di fornitura e posizionamento negli spazi didattici delle apparecchiature e di addestramento del personale fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 26, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.



3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Condizioni di fornitura e collaudo

1. La consegna delle attrezzature e l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto dovrà essere effettuata a cura e spese dell'appaltatore presso l'Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti” con sede a Trento in Via Brigata Acqui n. 15, al piano e in orario da concordare preventivamente.
2. Il collaudo, atto a certificare la corrispondenza delle attrezzature fornite ai requisiti tecnici e alle specifiche indicate dall'appaltatore, sarà effettuato entro 15 giorni dalla data di consegna e si completerà con un verbale di esito positivo sottoscritto dalle parti.

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.



Art. 17 – Subappalto

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura; pertanto non sono previste ipotesi di subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 22 – Garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 L.P. n. 2/2016 non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 23 Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.



2. L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione scolastica da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione scolastica per danni derivanti dai vizi dei beni o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, salvo il caso di comprovata forza maggiore, e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al 0,1% dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 25 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 C.C., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R o pec l'appaltatore e secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 23/1990, potrà disporre che l'esecuzione della prestazione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo, individuato a trattativa privata diretta, fermo restando che rimangono a carico dell'appaltatore le maggiori spese e i danni.

2. In caso di ripetuto inadempimento del servizio, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi (elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24;
- g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto
- h) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
- i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o



contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
2. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite raccomandata A/R o pec, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per l'eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico progetto (CUP)

Art. 30– Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel

corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".



Art. 31 – Riservatezza

1. La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega. Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.
2. È onere del soggetto aggiudicatario segnalare e motivare nell'offerta o relativi allegati l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Art. 32- Tutela della privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Tecnico Tecnologico "M. Buonarroti" (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Dirigente scolastico), via Brigata Acqui, 15- 38122 Trento TN Cod. Fiscale: 01691830226 - Telefono: 0461/21.68.11 - Fax 0461/98.42.16 Email PEC: buonarroti@pec.provincia.tn.it - Email: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** sono: Studio Associato Ziglio & Ziglio nella persona di Federica Ziglio Via G. Mazzini, n. 14/M 38122 Trento (TN) Tel: 0461 261768 Fax 0461 221224 cell. 3939369382 Email info@ziglioassociati.it Pec ziglioassociati@pec.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

L'informativa completa sulle finalità e modalità del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 è disponibile sul sito dell'Istituzione Scolastica. <http://www.buonarroti.tn.it>

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso TRENTINO DIGITALE S.P.A. gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino
- 2.

condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

3. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.



Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche e formative della Provincia Autonoma di Trento “tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’istituzione scolastica e formativa sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano (PTPC) e a segnalare le situazioni di illecito.
2. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Tutti gli operatori economici, dovranno sottoscrivere il patto di integrità allegato, pena l’esclusione della gara. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e risoluzione del contratto.
4. L’impresa aggiudicataria/affidataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti dell’istituzione scolastica o formativa provinciale, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’istituzione scolastica e formativa provinciale al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto e al Capitolato Tecnico allegati al Bando di abilitazione della Categoria merceologica a cui fa riferimento il Metaprodotto indicato nella lettera di invito della RdO.
Si rinvia inoltre al DLgs.50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale
2. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Laura Zoller

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).